

## **TI\_GERICHTE 15.1997.43 vom 26. Februar 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-02-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1997.43](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.43)

FR: TI\_GERICHTE 15.1997.43 du 26 février 1998

IT: TI\_GERICHTE 15.1997.43 del 26 febbraio 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

RUF ; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol.II, Zurigo 1993, § 48 n. 7, p.280; Gilliéron, Poursuite pour dettes fallite et concordat, Losanna 1993, p.333). Nella seconda eventualità essa deve procedere secondo gli art. 47 ss. RUF, segnatamente dilazionando la comunicazione della decisione e la restituzione della cosa al terzo rivendicante fino al momento in cui è accertato che la seconda assemblea dei creditori non ha preso decisione contraria e che nessun creditore ha chiesto la cessione di pretese della massa sulla cosa rivendicata, in conformità dell'art. 260 LEF (art. 47 RUF ; DTF 107 III 86). Infine, se la pretesa del terzo è contestata e la massa non è detentrica della cosa rivendicata, spetta alla massa, o ad eventuali creditori cessionari, di promuovere l'azione contro il terzo, senza essere vincolata all'osservanza di un termine (DTF 107 III 86 ). 2. Nel caso in esame l'amministrazione del fallimento \_\_\_\_\_ ha contestato la pretesa della ricorrente assegnandole un termine per far valere in giudizio la propria pretesa nei confronti della massa fallimentare. La ricorrente non ha ritenuto di far uso di tale possibilità, lasciando decorrere il termine impartitole. La decisione dell'amministrazione del fallimento \_\_\_\_\_ circa la contestazione della rivendicazione di proprietà avanzata dalla ricorrente è divenuta definitiva, ed è quindi perentorio il diritto di rivendicare la proprietà da parte della signora \_\_\_\_\_. 3. Giusta l'art. 2 cpv.1 delle disposizioni finali della LEF, le norme di procedura previste dalla nuova legge e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili. La ricorrente chiede l'adempimento da parte dell'amministrazione del fallimento del contratto di compravendita sulla base dell'art. 211 cpv.2 LEF entrato in vigore il 1° gennaio 1997. Orbene, l'adempimento del contratto da parte dell'amministrazione del fallimento comporterebbe il riconoscimento della proprietà della ricorrente sul bene immobile, ciò che è in manifesto contrasto con quanto deciso in data 2 maggio 1990. Quindi, avendo la signora \_\_\_\_\_ omissis di far valere in giudizio la propria pretesa nei confronti della massa fallimentare, con conseguente perenzione di tale diritto, ed essendo la decisione dell'amministrazione del fallimento \_\_\_\_\_ di contestare la rivendicazione di proprietà, divenuta definitiva, non è possibile applicare l'art. 211 cpv.2 LEF, in quanto incompatibile con la procedura in corso. Il ricorso della signora \_\_\_\_\_ deve quindi essere respinto. 4. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art.211, 242 LEF, l'art. 2 delle disposizioni finali LEF pronuncia: 1. Il ricorso 5 febbraio 1997 di \_\_\_\_\_, è respinto. 2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.